

**IL VICE DIRETTORE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTO il Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168 e s.m. (*Fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie*) e in particolare l'articolo 7 che ne attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino la regolamentazione attuativa;

VISTO il Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n. 9 (*Modalità di rimborso delle somme ai fiducianti di S.M.I. S.P.A.*) e in particolare l'articolo 1, comma 2, che richiama la predetta regolamentazione, e l'articolo 7 che stabilisce il termine del 28 febbraio 2022;

VISTA la Legge 29 giugno 2005 n. 96 e s.m. (*Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino*) e in particolare l'articolo 30, comma 3, che attribuisce l'emanazione degli atti della Banca Centrale al Direttore Generale, e l'articolo 14, comma 5, che disciplina il caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2022-02 denominato "*Regolamento sul fondo di tutela dalle frodi finanziarie*";

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2022-02 che entra in vigore il 28 febbraio 2022.

San Marino, 24 febbraio 2022

Firmato: **IL VICE DIRETTORE** f.f.
Avv. Giuseppe Ucci

REGOLAMENTO
SUL FONDO STRAORDINARIO DI TUTELA
DALLE FRODI FINANZIARIE
anno 2022 / numero 02

INDICE

PARTE I INTRODUZIONE	3
TITOLO I PREMESSA	3
Articolo I.I.1 – Fonti legislative	3
Articolo I.I.2 – Definizioni.....	3
TITOLO II CARATTERISTICHE DEL PROVVEDIMENTO	4
Articolo I.II.1 – Oggetto.....	4
Articolo I.II.2 – Struttura.....	4
PARTE II CARATTERISTICHE E ORGANI DEL FONDO	5
TITOLO I CARATTERISTICHE.....	5
Articolo II.I.1 – Natura del fondo.....	5
Articolo II.I.2 – Dotazione finanziaria	5
TITOLO II ORGANO DI GESTIONE	5
Articolo II.II.1 – Nomina e composizione.....	5
Articolo II.II.2 – Competenze	6
PARTE III NORME DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO	7
TITOLO I ESTENSIONE DELLA TUTELA.....	7
Articolo III.I.1 – Ambito di intervento.....	7
Articolo III.I.2 – Soggetti aventi diritto	7
Articolo III.I.3 – Soggetti esclusi	7
Articolo III.I.4 – Limiti temporali alla tutela	8
TITOLO II DOMANDA DI INDENNIZZO	9
Articolo III.II.1 – Contenuto e forma della domanda.....	9
Articolo III.II.2 – Termini per il deposito della domanda	10
TITOLO III ISTRUTTORIA ED ESITAZIONE DELLE DOMANDE.....	10
Articolo III.III.1 – Esame delle domande.....	10
Articolo III.III.2 – Supporto dei Commissari Liquidatori	11
Articolo III.III.3 – Termine del provvedimento della Banca Centrale	11
Articolo III.III.4 – Ricorso giurisdizionale amministrativo.....	12
TITOLO IV MISURA DELL’INDENNIZZO	12
Articolo III.IV.1 – Limite massimo dell’indennizzo	12
Articolo III.IV.2 – Determinazione della misura dell’indennizzo.....	13
TITOLO V PIANO DI RIPARTO	13
Articolo III.V.1 – Predisposizione	13
Articolo III.V.2 – Copertura finanziaria.....	14
TITOLO VI PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI	14
Articolo III.VI.1 – Disposizioni di pagamento.....	14
Articolo III.VI.2 – Indennizzi residui da pagare	15
PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	16
TITOLO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE	16
Articolo IV.I.1 – Apertura termini per accesso paritario.....	16
Articolo IV.I.2 – Coordinamento con Decreto Delegato n. 9/2022.....	16
TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI	16
Articolo IV.II.1 – Entrata in vigore	16
Articolo IV.II.2 – Domande anticipate.....	16
ALLEGATO A.....	18

PARTE I

INTRODUZIONE

Titolo I

Premessa

Articolo I.I.1 – Fonti legislative

1. Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 7 del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n. 168, così come modificato dall'articolo 4 della Legge 3 ottobre 2019 n. 154, in coerenza con quanto previsto dal Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n. 9.

Articolo I.I.2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, le espressioni utilizzate vanno intese con il seguente significato:

1. “**assegno T/Q**”: assegno di traenza e quietanza, ossia assegno non trasferibile, attestante una somma a disposizione di un beneficiario, incassabile a vista da quest'ultimo, previa apposizione da parte del beneficiario medesimo di firma per traenza sul *recto* dell'assegno e per quietanza sul verso del medesimo;
2. “**Banca Centrale**”: Banca Centrale della Repubblica di San Marino di cui alla Legge 29 giugno 2005 n. 96 e successive modifiche;
3. “**condotte fraudolente**”: frodi o truffe di cui all'articolo 3 del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n. 168 e successive modifiche;
4. “**Decreto**”: Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n. 168 e successive modifiche;
5. “**domanda**”: richiesta di rimborso a titolo di indennizzo al fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie;
6. “**dotazione finanziaria**”: totale delle disponibilità finanziarie del fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie;
7. “**FSFF**”: fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie istituito presso la Banca Centrale ai sensi dell'articolo 88 della Legge 21 dicembre 2017 n. 147 e disciplinato dal Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n. 168 e successive modifiche;
8. “**LISF**”: Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche;
9. “**liquidazione coatta amministrativa**”: procedura di cui alla Parte II, Titolo II, Capo II della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche;
10. “**organo di gestione**”: organo interno a Banca Centrale di cui all'articolo 6, comma 1 del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n. 168 e successive modifiche;
11. “**perdita finanziaria**”: danno economico ingiustamente subito da clienti di un'impresa finanziaria a cui sono ascrivibili condotte fraudolente;
12. “**plafond finanziario**”: cumulo degli stanziamenti di risorse nel bilancio pubblico in favore del fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie, anche ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n. 168 e successive modifiche, non ancora devoluti al predetto fondo;

13. “**rapporto giuridico cointestato**”: un rapporto giuridico intestato a due o più clienti, o sul quale due o più clienti hanno diritti, esercitati mediante la firma di una o più di tali clienti;
 14. “**soggetti autorizzati**”: imprese finanziarie stabilite in territorio sammarinese autorizzate ad esercitare una o più attività riservate di cui all’Allegato 1 della LISF;
 15. “**stato passivo**”: prospetto redatto dai Commissari Liquidatori nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui all’articolo 90, comma 6, della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche, comprensivo della Sezione Separata per gli aventi diritto alla restituzione di beni.
2. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nella LISF.
3. Nei successivi articoli del presente Regolamento le parole che richiamano le definizioni di cui al precedente comma 1 sono riportate in carattere MAIUSCOLETTO.

Titolo II

Caratteristiche del provvedimento

Articolo I.II.1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 7 del DECRETO, disciplina:
 - a) le modalità di presentazione della DOMANDA e le condizioni;
 - b) la documentazione necessaria da allegare alla DOMANDA;
 - c) i termini per il deposito della DOMANDA;
 - d) i tempi di risposta di BANCA CENTRALE sulle DOMANDE pervenute;
 - e) i casi di esclusione;
 - f) i criteri di quantificazione dell’indennizzo;
 - g) le modalità per presentare opposizione nel caso di rigetto, totale o parziale, della DOMANDA;
 - h) le modalità per dimostrare l’assenza di concrete possibilità di recupero.

Articolo I.II.2 – Struttura

1. Il presente Regolamento è diviso in IV Parti, ciascuna delle quali è divisa in Titoli. Ogni Titolo è diviso in Articoli.
2. L’Articolo, che rappresenta l’unità normativa di base, ha una numerazione composta, cioè formata da tre diverse sotto-numerazioni, divise tra loro da un punto: la prima indica la Parte, la seconda il Titolo, la terza l’Articolo.

PARTE II

CARATTERISTICHE E ORGANI DEL FONDO

Titolo I

Caratteristiche

Articolo II.I.1 – Natura del fondo

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del DECRETO, il FSFF ha natura di patrimonio avente un'autonoma destinazione, ossia vanta autonomia patrimoniale perfetta rispetto alla BANCA CENTRALE, rispondendo nei limiti della sua DOTAZIONE FINANZIARIA.
2. Il FSFF non ha personalità giuridica propria, distinta da quella dell'ente BANCA CENTRALE, che, ai sensi dello stesso articolo 6, comma 1, del DECRETO, lo amministra attraverso l'ORGANO DI GESTIONE nominato al proprio interno ai sensi dell'articolo II.II.1 e nell'ambito delle norme sull'organizzazione e il personale della BANCA CENTRALE di cui al Capo I, Titolo V, della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche.

Articolo II.I.2 – Dotazione finanziaria

1. La DOTAZIONE FINANZIARIA è costituita tramite versamenti di risorse finanziarie da parte dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, disposti entro il limite del PLAFOND FINANZIARIO e delle autorizzazioni di spesa rilasciate dal Congresso di Stato sulla base di piani di riparto approvati.
2. La DOTAZIONE FINANZIARIA è detenuta presso la BANCA CENTRALE per il tempo strettamente necessario ad eseguire il pagamento degli indennizzi riconosciuti.
3. Per effetto di quanto previsto ai commi precedenti e all'articolo II.I.1, la DOTAZIONE FINANZIARIA temporaneamente disponibile presso la BANCA CENTRALE è detenuta in depositi a vista in un conto dedicato, infruttifero ed intestato al FSFF.
4. In assenza di una effettiva attività gestoria della DOTAZIONE FINANZIARIA, non è richiesta la redazione di un rendiconto annuale del FSFF.

Titolo II

Organo di gestione

Articolo II.II.1 – Nomina e composizione

1. I poteri di amministrazione del FSFF spettano alla BANCA CENTRALE, per il cui esercizio nomina al proprio interno un apposito ORGANO DI GESTIONE, composto di almeno 3 membri, scelti tra quegli esponenti o dipendenti che

dispongano complessivamente delle competenze necessarie e, per le funzioni svolte, delle informazioni utili allo svolgimento dell'incarico.

2. La nomina e la sostituzione dei membri dell'ORGANO DI GESTIONE compete al Consiglio Direttivo della BANCA CENTRALE, così come la scelta, tra questi, di chi ne assuma la presidenza.

Articolo II.II.2 – Competenze

1. L'ORGANO DI GESTIONE di cui al precedente articolo ha le seguenti competenze:

- a) esamina le DOMANDE pervenute e ne cura l'istruttoria avvalendosi della struttura esecutiva della BANCA CENTRALE e nel rispetto della sua normativa interna;
- b) delibera l'accoglimento, parziale o totale delle DOMANDE, o il loro rigetto;
- c) determina, in caso di accoglimento, la misura dell'indennizzo riconosciuto;
- d) predispone annualmente il piano di riparto del FSFF per il pagamento degli indennizzi;
- e) trasmette il piano di riparto alla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e alla Direzione della Finanza Pubblica per il rilascio da parte del Congresso di Stato della delibera di autorizzazione di spesa e per il conseguente versamento al FSFF delle risorse finanziarie da ripartire;
- f) dispone, sulla base del piano di riparto divenuto esecutivo, il pagamento degli indennizzi in favore degli aventi diritto;
- g) predispone una informativa sull'attività svolta che è inserita nell'ambito della Relazione Annuale al Consiglio Grande e Generale di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge 29 giugno 2005 n. 96 e successive modifiche;
- h) gestisce qualsiasi ulteriore aspetto legato al funzionamento del FSFF;
- i) esegue le attività previste dal presente Regolamento e predispone le relative comunicazioni esterne.

2. Le determinazioni dell'ORGANO DI GESTIONE sono assunte tramite deliberazioni, raccolte in apposito registro a fogli mobili numerati.

PARTE III

NORME DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO

Titolo I

Estensione della tutela

Articolo III.I.1 – Ambito di intervento

1. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del DECRETO, gli interventi di indennizzo del FSFF sono subordinati al fatto che il SOGGETTO AUTORIZZATO sia stato dichiarato insolvente, ai sensi dell'articolo 98 della LISF, nell'ambito di una LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.
2. Il FSFF interviene con rimborsi nei confronti di soggetti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo III.I.2 e che hanno presentato regolare DOMANDA.
3. Gli interventi di indennizzo del FSFF sono disposti a seguito di apposita deliberazione dell'ORGANO DI GESTIONE.

Articolo III.I.2 – Soggetti aventi diritto

1. Ai sensi di quanto stabilito dal DECRETO, hanno diritto ad essere indennizzati dal FSFF i soggetti, diversi da quelli di cui all'articolo III.I.3, per i quali risultino soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) hanno impiegato o investito proprie disponibilità finanziarie presso un SOGGETTO AUTORIZZATO, anche se tramite l'accensione di un mandato fiduciario;
 - b) hanno subito, a fronte dell'impiego o investimento di cui alla lettera a), una PERDITA FINANZIARIA derivante dal compimento di CONDOTTE FRAUDOLENTE che siano state giudizialmente accertate, quandanche ai soli fini di accesso al FSFF, ovvero, nei casi di cui al seguente articolo III.I.4 comma 3, almeno formalmente denunciate all'Autorità Giudiziaria, con idonea documentazione a supporto della denuncia, entro un anno dalla data in cui lo STATO PASSIVO sia divenuto esecutivo;
 - c) non hanno possibilità concrete di recuperare la PERDITA FINANZIARIA stante l'accertata insolvenza del SOGGETTO AUTORIZZATO;
 - d) sono iscritti nello STATO PASSIVO del SOGGETTO AUTORIZZATO di cui alla precedente lettera a);
 - e) rinunciano, nella misura dell'indennizzo ricevuto, a qualunque credito, rimborso o ulteriore indennizzo connesso con il danno subito in favore dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, anche attraverso la surroga di quest'ultima, sempre nei limiti dell'indennizzo pagato dal FSFF, nei diritti derivanti dall'iscrizione di cui alla precedente d).
2. In caso di decesso di soggetti di cui al comma precedente, subentrano nel diritto all'indennizzo gli eredi.

Articolo III.I.3 – Soggetti esclusi

1. Sono esclusi dalla tutela del FSFF le seguenti categorie di soggetti:

- a) i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- b) i soci del SOGGETTO AUTORIZZATO che detenevano, alla data di avvio della LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, almeno il 5 per cento del capitale;
- c) i membri del consiglio di amministrazione e il direttore generale del SOGGETTO AUTORIZZATO nei due anni precedenti il provvedimento di LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;
- d) i soggetti destinatari di provvedimenti sanzionatori da parte della BANCA CENTRALE o dell'Agenzia di Informazione Finanziaria in relazione a violazioni che hanno concorso a determinare la LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA del SOGGETTO AUTORIZZATO;
- e) i soggetti nei confronti dei quali sia intervenuta condanna definitiva per i reati di riciclaggio;
- f) i soggetti che abbiano concorso a determinare l'insolvenza del SOGGETTO AUTORIZZATO, come accertato dai Commissari della LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;
- g) i soggetti che hanno subito condanne definitive a seguito dell'esercizio di azioni di responsabilità o nell'ambito di procedimenti connessi alla LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA del SOGGETTO AUTORIZZATO, disposti dalle preposte Autorità sammarinesi o estere;
- h) coloro che, alla data di avvio della LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, siano il coniuge, il soggetto legato da unione civile e il convivente *more uxorio* dei soggetti di cui alle lettere precedenti.

Articolo III.I.4 – Limiti temporali alla tutela

1. Nei casi di sentenza penale di condanna passata in giudicato che accerti il compimento di CONDOTTE FRAUDOLENTE da parte di un SOGGETTO AUTORIZZATO da cui siano derivate PERDITE FINANZIARIE per i clienti, questi ultimi possono presentare DOMANDA laddove la sentenza sia comunque intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del DECRETO, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 8, comma 4, del DECRETO medesimo.

2. Nei casi in cui, pur non essendo pervenuti ad un giudicato penale, siano stati comunque acquisiti in sede giudiziaria indizi e prove circa la penale responsabilità del SOGGETTO AUTORIZZATO per CONDOTTE FRAUDOLENTE da cui siano derivate PERDITE FINANZIARIE per i clienti, questi ultimi possono presentare DOMANDA laddove sia comunque intervenuto un provvedimento del Giudice che abbia accertato le condizioni di accesso al FSFF, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 bis, del DECRETO, successivamente alla data di entrata in vigore del DECRETO medesimo.

3. Al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi, l'accesso al FSFF per i clienti di SOGGETTI AUTORIZZATI insolventi e assoggettati a LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, che abbiano subito PERDITE FINANZIARIE, è consentito, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 ter del DECRETO, unicamente qualora l'ORGANO DI GESTIONE ne abbia accertato, previo esame della DOMANDA ai sensi del seguente articolo III.III.1, la correlazione con il presumibile compimento di CONDOTTE FRAUDOLENTE compiute nei 10 anni anteriori rispetto alla data di entrata in vigore della Legge 3 ottobre 2019 n.154.

Titolo II

Domanda di indennizzo

Articolo III.II.1 – Contenuto e forma della domanda

1. I soggetti di cui all'articolo III.I.2 o i loro procuratori, al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo, sono tenuti a presentare DOMANDA utilizzando il modello di cui all'Allegato A e trasmettendo la stessa a mezzo corriere, raccomandata a/r o T-NOTICE o PEC.

2. La DOMANDA contiene le informazioni e le dichiarazioni di seguito indicate:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, codice ISS o codice estero fiscale equivalente, residenza dei soggetti richiedenti;
- b) in caso di soggetti richiedenti che siano succeduti *mortis causa*, nome e cognome del *de cuius*;
- c) numero telefonico ed indirizzo di posta elettronica (anche certificata ove disponibile) di riferimento;
- d) denominazione del SOGGETTO AUTORIZZATO a cui sono ascritte le CONDOTTE FRAUDOLENTE dalle quali è derivata la PERDITA FINANZIARIA;
- e) quantificazione dell'indennizzo richiesto;
- f) eventuale elezione di domicilio in territorio sammarinese;
- g) dichiarazione di non rientrare in nessuna delle circostanze previste dall'articolo III.I.3 di esclusione dal diritto di indennizzo dal FSFF;
- h) dichiarazione di non aver ricevuto, con riferimento alle PERDITE FINANZIARIE di cui è richiesto l'indennizzo, altre forme di ristoro o rimborso, comprese quelle dei sistemi di garanzia dei depositanti o di indennizzo degli investitori di cui al Capo IV, del Titolo II della Parte II della LISF e relativa regolamentazione attuativa;
- i) dichiarazione di conformità all'originale dei documenti allegati, che possono essere trasmessi in copia semplice;
- j) attestazione della consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 297 del codice penale;
- k) assenso al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente.

3. Alla DOMANDA sono allegati i seguenti documenti:

- a) copia di documento di identità in corso di validità;
- b) copia dei contratti sottoscritti con il SOGGETTO AUTORIZZATO a cui sono ascritte le CONDOTTE FRAUDOLENTE da cui è derivata la PERDITA FINANZIARIA, unitamente a copia della rendicontazione afferente a tali contratti riferita alla data più recente rispetto a quella di avvio della LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;
- c) copia della documentazione attestante l'iscrizione del richiedente, originaria o *mortis causa*, nello STATO PASSIVO;
- d) copia:

- della sentenza penale, nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 del DECRETO;
 - del provvedimento giudiziale, nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 bis del DECRETO;
 - della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o del provvedimento di archiviazione, nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 ter del DECRETO,
- e di ogni eventuale ulteriore documentazione amministrativa o giudiziale ritenuta utile ai fini dell'accertamento dei presupposti di accesso al FSFF;
- e) procura speciale autenticata completa dei dati di cui al precedente comma, lettera a), con riguardo al procuratore, nei soli casi di sottoscrizione della DOMANDA da parte di una persona diversa dal richiedente che firmi in suo nome e per suo conto;
 - f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, recante firma autenticata del richiedente, attestante che il richiedente medesimo e, in caso di subentro *mortis causa*, anche il *de cuius*, non rientrano in nessuna delle categorie escluse di cui all'articolo III.I.3.

Articolo III.II.2 – Termini per il deposito della domanda

1. Fatti salvi gli speciali termini di cui all'articolo 3 del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n. 9, i termini per il deposito delle DOMANDE, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) del DECRETO, sono i seguenti:

- a) nei casi di cui all'articolo III.I.4, comma 1, le DOMANDE devono essere depositate nel periodo intercorrente tra la data in cui passa in giudicato la sentenza penale di condanna e la scadenza di un anno dalla data medesima;
- b) nei casi di cui all'articolo III.I.4, comma 2, le DOMANDE devono essere depositate nel periodo intercorrente tra la data in cui il giudice dispone l'accesso al FSFF e la scadenza di un anno dalla data medesima;
- c) nei casi di cui all'articolo III.I.4, comma 3, le DOMANDE devono essere depositate nel periodo intercorrente tra la data in cui lo STATO PASSIVO è esecutivo e la scadenza di un anno dal deposito del bilancio finale della LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.

Titolo III

Istruttoria ed esitazione delle domande

Articolo III.III.1 – Esame delle domande

1. L'ORGANO DI GESTIONE esamina le DOMANDE pervenute ai fini dell'accoglimento o rigetto delle stesse, verificando:

- a) la completezza rispetto a quanto previsto all'articolo III.II.1;
- b) la tempestività rispetto a quanto previsto all'articolo III.II.2;
- c) la meritevolezza rispetto a quanto previsto agli articoli III.I.1 e III.I.2;
- d) la legittimità rispetto a quanto previsto all'articolo III.I.3;
- e) la sussistenza dei requisiti temporali di cui all'articolo III.I.4.

2. L'ORGANO DI GESTIONE, al fine di verificare quanto previsto al precedente comma 1, non avendo i poteri, gli strumenti e le competenze della magistratura penale, inquirente e decidente, opera su base oggettiva e cartolare, riconoscendo il diritto all'indennizzo ogni qualvolta dalle seguenti fonti:

- a) la documentazione prodotta dai richiedenti a sostegno della loro DOMANDA;
- b) i riscontri all'uopo richiesti e ricevuti dai Commissari della LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, anche ai fini di accertamento negativo di cui all'articolo III.I.3;
- c) le informazioni e i documenti, anche di vigilanza, già disponibili presso la BANCA CENTRALE,

emerge un quadro obiettivo e concordante de:

- 1) la PERDITA FINANZIARIA, determinata o determinabile, così come sopra definita in ordine al nesso di causalità rispetto alle CONDOTTE FRAUDOLENTE, sia quando il nesso sia diretto (quando cioè le predette condotte abbiano avuto ad oggetto le relazioni tra il SOGGETTO AUTORIZZATO e l'avente diritto) sia quando il nesso sia indiretto (quando cioè il danno economico ingiustamente subito sia il portato dell'applicazione della disciplina concorsuale nell'ambito della specifica LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA);
- 2) la "non concreta" possibilità di recupero per i richiedenti, quandanche profondamente incerta sia nei tempi sia negli esiti sia nella misura, salvo il diritto di surroga dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino sul recuperato;
- 3) l'assenza di elementi idonei a far dubitare dell'autenticità e veridicità delle dichiarazioni e documentazioni rese dai richiedenti a sostegno della DOMANDA;
- 4) l'assenza di provvedimenti di sequestro o confisca a carico del richiedente inerenti il medesimo rapporto con il SOGGETTO AUTORIZZATO da cui trae origine la DOMANDA.

Articolo III.III.2 – Supporto dei Commissari Liquidatori

1. I Commissari della LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, coerentemente a quanto disposto del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.9:

- a) forniscono, senza oneri per i soggetti richiedenti ed entro 30 giorni dall'istanza di questi ultimi, la documentazione in loro possesso richiesta dalla BANCA CENTRALE ai sensi del seguente articolo III.III.3 comma 2;
- b) accertano se, sulla base di quanto emerge dai provvedimenti giudiziari, vi siano eccezionalmente dei casi di investitori, non già esclusi dall'accesso al FSFF per motivazioni diverse, che abbiano concorso all'insolvenza del SOGGETTO AUTORIZZATO;
- c) supportano a sua richiesta l'ORGANO DI GESTIONE nelle attività di verifica al precedente articolo III.III.1, nonché nella determinazione della PERDITA FINANZIARIA di cui al seguente articolo III.IV.2, per quanto noto e di competenza.

Articolo III.III.3 – Termine del provvedimento della Banca Centrale

1. La BANCA CENTRALE, entro 60 giorni dalla data di ricezione della DOMANDA, comunica per iscritto al soggetto richiedente, sulla base dell'esito della verifica di cui all'articolo III.III.1, l'accoglimento o il rigetto della DOMANDA

stessa, nonché, in caso di accoglimento, la misura dell'indennizzo riconosciuta ai sensi di quanto previsto al successivo Titolo IV.

2. Nei casi in cui la DOMANDA risulti incompleta, la BANCA CENTRALE può richiedere informazioni integrative o la produzione di ulteriore documentazione, necessarie alla verifica della sussistenza delle condizioni previste per il riconoscimento dell'indennizzo. In tal caso, il termine di cui al comma 1 è sospeso e riprende a decorrere, salvo intervenuta decadenza della DOMANDA, dal momento in cui perviene alla BANCA CENTRALE quanto richiesto.

3. Nei casi di cui al comma 2, la BANCA CENTRALE indica il termine, successivo di almeno 60 giorni, entro il quale le informazioni o documentazioni suppletive devono comunque essere prodotte, pena la decadenza ad ogni effetto della DOMANDA.

4. Qualora nei confronti di un soggetto richiedente siano pendenti azioni di responsabilità o procedimenti comunque connessi al SOGGETTO AUTORIZZATO in LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, la DOMANDA è esaminata, ma il pagamento dell'indennizzo eventualmente riconosciuto è sospeso sino alla definizione delle predette azioni o procedimenti con esito favorevole per il richiedente. L'esito favorevole deve ritenersi escluso in caso di intervenuta transazione.

5. Qualora nei confronti di un soggetto richiedente sia stato eseguito presso il SOGGETTO AUTORIZZATO in LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA un provvedimento di sequestro o altri provvedimenti ablatori, la DOMANDA è esaminata, ma il pagamento dell'indennizzo eventualmente riconosciuto è sospeso sino alla definizione dei predetti provvedimenti con esito favorevole per il richiedente. L'esito favorevole deve ritenersi escluso in caso di intervenuta transazione.

Articolo III.III.4 – Ricorso giurisdizionale amministrativo

1. Contro i provvedimenti della BANCA CENTRALE o la mancata adozione degli stessi entro i termini previsti, è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo, nelle forme e nei modi previsti dalla Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche.

Titolo IV

Misura dell'indennizzo

Articolo III.IV.1 – Limite massimo dell'indennizzo

1. L'indennizzo massimo riconoscibile dal FSFF a ciascun soggetto richiedente è pari a 100.000 (centomila) euro, indipendentemente dal numero di rapporti contrattuali di quest'ultimo presso il SOGGETTO AUTORIZZATO.

2. Nei casi di RAPPORTO CONTRATTUALE COINTESTATO, il limite massimo dell'indennizzo è applicato con riguardo a ciascun soggetto richiedente.

3. Nel caso di eredi, il limite massimo dell'indennizzo è applicato con riguardo al *de cuius* e pertanto frazionato in rapporto al numero ed alla quota di spettanza degli eredi stessi.

Articolo III.IV.2 – Determinazione della misura dell'indennizzo

1. La misura dell'indennizzo riconosciuta è pari alla PERDITA FINANZIARIA subita, determinata nei limiti di quanto risulta dallo STATO PASSIVO, così come eventualmente e successivamente rettificato, ed applicando il massimale di cui al precedente articolo III.IV.1 e i criteri di cui ai successivi commi.

2. Nei casi di RAPPORTO CONTRATTUALE COINTESTATO o di pluralità di eredi l'indennizzo è riconosciuto in proporzioni eguali tra i cointestatari.

3. Sulla eventuale parte di indennizzi riconosciuti e non ancora pagati ai sensi di quanto previsto al Titolo VI, non maturano interessi a carico del FSFF.

Titolo V

Piano di riparto

Articolo III.V.1 – Predisposizione

1. L'ORGANO DI GESTIONE predispone e approva entro il 31 ottobre di ciascun anno durante il quale siano pervenute DOMANDE o vi siano indennizzi da pagare il piano di riparto in cui sono indicati:

- a) le generalità dei soggetti richiedenti la cui DOMANDA è stata accolta, distinti tra coloro che già siano indennizzabili dal FSFF e coloro per i quali il pagamento dell'indennizzo sia sospeso a norma del presente regolamento;
- b) per ciascuno dei soggetti di cui alla lettera a) ed in totale:
 - l'ammontare dell'indennizzo richiesto sulla base della PERDITA FINANZIARIA subita;
 - l'ammontare dell'indennizzo riconosciuto dall'ORGANO DI GESTIONE in applicazione del presente regolamento;
 - l'ammontare dell'indennizzo pagabile in corso d'anno dal FSFF sulla base PLAFOND FINANZIARIO;
 - l'eventuale ammontare residuo dell'indennizzo, non pagabile in corso d'anno dal FSFF e riportato all'anno seguente, in caso di incapienza del PLAFOND FINANZIARIO.

2. Le DOMANDE che siano pervenute oltre la data del 30 giugno, o, se pervenute prima, siano comunque perfezionate o completate oltre il 30 settembre, saranno trattate ai fini del piano di riparto dell'anno predisposto a approvato entro il 31 ottobre dell'anno successivo.

3. Qualora il PLAFOND FINANZIARIO non sia sufficiente a soddisfare integralmente i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma 1, il piano di riparto è predisposto calcolando gli indennizzi su base proporzionale e per ciascuna annualità.

4. Ai fini della predisposizione del piano di riparto di cui al precedente comma 1, l'ORGANO DI GESTIONE richiede alla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e alla Direzione della Finanza Pubblica, entro il 30 settembre, l'importo del PLAFOND FINANZIARIO.

Articolo III.V.2 – Copertura finanziaria

1. L'ORGANO DI GESTIONE trasmette alla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e alla Direzione della Finanza Pubblica il piano di riparto entro dieci giorni dalla sua approvazione per il rilascio da parte del Congresso di Stato della delibera di autorizzazione di spesa.

2. Entro cinque giorni dall'acquisizione della legittimità della spesa deliberata, è eseguito il versamento da parte dell'Ecc. Camera della Repubblica di San Marino sul conto dedicato al FSFF presso la BANCA CENTRALE per un importo corrispondente al valore complessivo del piano di riparto, che, per effetto di quanto sopra previsto, sarà comunque pari o inferiore al PLAFOND FINANZIARIO.

3. Una volta costituita la DOTAZIONE FINANZIARIA, per effetto del versamento di cui al precedente comma 2, il piano di riparto approvato diviene esecutivo.

Titolo VI

Pagamento degli indennizzi

Articolo III.VI.1 – Disposizioni di pagamento

1. L'ORGANO DI GESTIONE, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui il piano di riparto diviene esecutivo, fornisce istruzioni al Dipartimento Tesoreria della BANCA CENTRALE per la predisposizione degli ASSEGNI T/Q in favore di ciascun beneficiario degli indennizzi inserito nel piano di riparto, quindi ad eccezione di quelli in regime di sospensione.

2. Il Dipartimento Tesoreria della BANCA CENTRALE, in via preliminare alla predisposizione degli ASSEGNI T/Q, verifica presso il Dipartimento Esattoria della BANCA CENTRALE se tra i soggetti beneficiari ve ne sia qualcuno iscritto a ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70, nel qual caso l'indennizzo, fino alla concorrenza dell'intero debito esattoriale e a deconto dello stesso, è incamerato dallo stesso Dipartimento Esattoria, e l'ASSEGNO T/Q è emesso solo per l'eventuale parte di indennizzo eccedente.

3. Gli ASSEGNI T/Q sono resi disponibili ai soggetti aventi diritto tramite spedizione postale all'indirizzo sammarinese di residenza ovvero, per i soggetti residenti all'estero, presso l'indirizzo sammarinese di eventuale elezione di domicilio o, in mancanza, presso i Commissari della LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.

4. Nei casi di mancata elezione di domicilio in territorio sammarinese e di intervenuta chiusura della LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, gli ASSEGNI T/Q saranno trattenuti presso la BANCA CENTRALE, a disposizione degli aventi diritto residenti all'estero per essere da loro ritirati, per tutta la durata di validità del titolo.

5. Nei casi di mancata negoziazione per l'incasso degli ASSEGNI T/Q, gli stessi saranno oggetto della procedura di annullamento prevista per tali tipi di assegni, con conseguente riaccredito all'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, in conformità al combinato disposto degli articoli 36 e 46 della vigente Convenzione per la Gestione del Servizio di Tesoreria stipulata tra la BANCA CENTRALE e la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 3 marzo 1993 n.35.

6. L'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino si surroga nei diritti verso la LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA dei soggetti che hanno ricevuto il pagamento dell'indennizzo, fino a concorrenza dell'importo dell'indennizzo pagato.

Articolo III.VI.2 – Indennizzi residui da pagare

1. Nei casi in cui, per insufficienza del PLAFOND FINANZIARIO, permangono quote proporzionali di indennizzi riconosciuti e non pagati sulla base dell'ultimo piano di riparto esecutivo, i rispettivi soggetti richiedenti concorrono d'ufficio, quindi senza necessità di reiterare alcuna DOMANDA, ai piani di riparto degli anni successivi, fino a completo pagamento dell'indennizzo riconosciuto, a condizione e nei limiti in cui il PLAFOND FINANZIARIO venga in seguito ricostituito nel pubblico bilancio.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Titolo I

Disposizioni transitorie

Articolo IV.I.1 – Apertura termini per accesso paritario

1. Per i casi in cui i termini di cui al precedente articolo III.II.2 siano, in tutto o in parte, già decorsi alla data di entrata in vigore del presente REGOLAMENTO, la scadenza per il deposito delle DOMANDE è fissata al 30 giugno 2022.

Articolo IV.I.2 – Coordinamento con Decreto Delegato n. 9/2022

1. Gli elenchi dei fiducianti legittimati di cui all'articolo 5 comma 1 del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.9 sono trasmessi dai Commissari Liquidatori della S.M.I. all'ORGANO DI GESTIONE entro il 31 marzo 2022, intendendosi per fiducianti legittimati quelli che, sulla base delle informazioni a loro disposizione, non risultano ricadere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo III.I.3, con indicazione di quali tra questi rientrino comunque nel regime di sospensione di cui all'articolo III.III.3, commi 4 e 5, sempre sulla base delle informazioni loro disponibili e ferme restando le competenze decisionali dell'ORGANO DI GESTIONE.

2. Entro il medesimo termine i Commissari Liquidatori della S.M.I. informano comunque tutti i fiducianti della scadenza per la presentazione in tempo utile delle DOMANDE, precisando loro, al contempo ed ai fini del presente regolamento, l'importo della loro iscrizione in chirografo alla Sezione Ordinaria dello STATO PASSIVO, così come rettificato sulla base della massa unica (originatasi in conseguenza della confusione patrimoniale determinata dalle CONDOTTE FRAUDOLENTE), benché non ancora esecutivo.

3. Le disposizioni di cui all'articolo III.IV.1 sono applicate ai fiducianti della S.M.I. in ossequio a quanto disposto dal Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.9.

Titolo II

Disposizioni finali

Articolo IV.II.1 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2022.

Articolo IV.II.2 – Domande anticipate

1. Le richieste di indennizzo inviate alla BANCA CENTRALE ai sensi del Decreto Delegato 24 dicembre 2021 n.212, nelle more della sua ratifica, o ai sensi del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.9, nelle more del regolamento di cui al comma 2 del primo articolo del medesimo decreto, devono essere reiterate in conformità al presente regolamento.

2. Ai fini di semplificazione, laddove il soggetto richiedente ritenga che la documentazione allegata alle richieste di cui al precedente comma risulti comunque idonea, per contenuti e forma, ad integrare la DOMANDA di cui al presente regolamento, quest'ultima potrà farvi utilmente rinvio, purché la documentazione non allegata, in quanto già presentata, venga precisamente individuata.

ALLEGATO A

**MODULO DI DOMANDA DI INDENNIZZO
AL FONDO STRAORDINARIO DI TUTELA DALLE FRODI FINANZIARIE**

RACCOMANDATA A/R

oppure

T-NOTICE

oppure

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Spett.le

**FONDO STRAORDINARIO DI
TUTELA DALLE FRODI
FINANZIARIE**

c/o Banca Centrale della Repubblica di
San Marino

Via del Voltone 120,

Repubblica di San Marino

47890 RSM

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _____

nato/a a _____ il _____, codice ISS (o codice estero
equivalente) _____, residente in

_____ numero telefonico _____, indirizzo di posta elettronica
_____.

Eventuale domicilio eletto in territorio sammarinese

In qualità di:

erede di:

Nome e cognome _____

nato/a a _____ il _____, codice ISS (o codice estero
equivalente) _____,

procuratore di:

Nome e cognome _____

nato/a a _____ il _____, codice ISS (o codice estero
equivalente) _____, residente in

cliente di _____
(denominazione del soggetto autorizzato a cui sono ascritte le condotte fraudolente dalle quali è derivata la perdita finanziaria)

CHIEDE

a titolo di indennizzo, il pagamento della somma di euro _____

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 297 del codice penale

DICHIARA

- a) di non rientrare in nessuna delle categorie escluse di cui all'articolo III.I.3 del Regolamento BCSM sul Fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie;
- b) di non aver ricevuto, con riferimento alle perdite finanziarie di cui è richiesto l'indennizzo, altre forme di ristoro o rimborso, comprese quelle dei sistemi di garanzia dei depositanti o di indennizzo degli investitori di cui al Capo IV, del Titolo II della Parte II della LISF e relativa regolamentazione attuativa;
- c) di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate ai sensi della Legge 21 dicembre 2018 n.171;
- d) che i documenti allegati in copia sono conformi all'originale.

ALLEGA

alla presente domanda di indennizzo i seguenti documenti:

- copia fronte/retro del documento di riconoscimento valido;
- copia dei contratti sottoscritti con il soggetto autorizzato a cui sono ascritte le condotte fraudolente da cui è derivata la perdita finanziaria, unitamente a copia della rendicontazione afferente a tali contratti riferita alla data più recente rispetto a quella di avvio della liquidazione coatta amministrativa;
- copia della documentazione attestante l'iscrizione del richiedente, originaria o *mortis causa*, nello stato passivo;
- copia:
 - della sentenza penale *[nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168]*;
 - del provvedimento giudiziale *[nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 bis del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168]*
 - della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o del provvedimento di archiviazione *[nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 ter del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168]*
 - [di eventuale ulteriore documentazione amministrativa o giudiziale ritenuta utile ai fini dell'accertamento dei presupposti di accesso al Fondo]*;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, recante firma autenticata del richiedente, attestante che il richiedente medesimo, e, in caso di subentro *mortis causa*, anche il *de cuius*, non rientrano in nessuna delle categorie escluse di cui all'articolo III.I.3 del Regolamento BCSM sul Fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie;
- *[nei soli casi di sottoscrizione della domanda da parte di una persona diversa dal richiedente che firmi in suo nome e per suo conto]* procura speciale autenticata completa, con riguardo anche al procuratore, di nome e cognome, luogo e data di nascita, codice ISS o codice estero equivalente, residenza.

Data _____

Firma _____